



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0014155 P-4.23.1
del 23/10/2014



Oggetto: Nota n. 1/2014. Legge 7 aprile 2014, n. 56. Chiarimenti in merito a talune problematiche sulle funzioni dei nuovi organi.

Sono pervenute al Ministro per gli affari regionali e le autonomie alcune richieste di chiarimento su come debba essere applicata la legge 56 del 2014, c.d. legge Delrio, di seguito indicata anche come Legge, rispetto, in particolare, a talune funzioni ed alle modalità operative degli organi delle città metropolitane e delle province.

Si tratta di richieste che riguardano prevalentemente la fase di avvio dei due tipi di enti, come disciplinati dalla Legge, a seguito della recente formazione degli organi previsti dalla stessa.

Al riguardo, sentiti anche i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si precisa quanto segue.

Poteri dei consigli metropolitani

Relativamente ai poteri e compiti dei consigli metropolitani vanno richiamati i commi 8, 14 e 15 della Legge, che prevedono che il presidente della provincia e la giunta, ovvero il commissario in caso di commissariamento, in carica alla data in



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

vigore della legge restano in carica fino al 31 dicembre 2014 assicurando l'ordinaria amministrazione dell'ente e provvedendo per gli atti urgenti e improrogabili (comma 14), mentre il consiglio metropolitano provvede alla predisposizione dello statuto del nuovo ente, che dovrà essere approvato dalla conferenza metropolitana – con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente – entro la data del 31 dicembre 2014.

Il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana e il sindaco metropolitano assumeranno la pienezza delle loro funzioni solo a partire del 1° gennaio 2015, in conformità a quanto previsto dal comma 16 della Legge.

Proclamazione degli eletti, prima convocazione e presidenza del consiglio metropolitano

Per quanto riguarda la proclamazione degli eletti, questa si deve intendere a cura dell'Ufficio elettorale, appositamente costituito ai sensi dei commi 29 e 37 della Legge.

Per quanto, poi, concerne la problematica del soggetto al quale spetti procedere alla convocazione del Consiglio metropolitano e a chi spetti di presiederlo anche nella fase di elaborazione dello Statuto si deve ritenere che spetti al Sindaco metropolitano. E', infatti, vero che il comma 16 afferma che solo dal primo gennaio del 2015 il sindaco del capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano, ma lo è altrettanto che il comma 8 stabilisce che spetta al sindaco metropolitano convocare e presiedere il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Pare fuori di dubbio, dunque, che istituiti questi due organi collegiali spetti al sindaco metropolitano convocarli e presiederli, esercitando in tal modo un potere specifico previsto appunto dal comma 8.

Il sindaco metropolitano assumerà invece le funzioni proprie dell'organo monocratico a partire dal 1 gennaio 2015.

Insediamiento dei presidenti delle province e dei consigli provinciali

Per quanto riguarda il momento in cui il presidente della provincia eletto e il consiglio provinciale assumono i loro poteri, poiché il comma 82 della Legge precisa esplicitamente che il presidente e la giunta in carica al momento dell'entrata in vigore della legge cessano dalle loro funzioni all'insediamento del presidente della provincia eletto, non vi è dubbio che con l'insediamento del predetto organo cessano i poteri del presidente e della giunta, ovvero del commissario, che hanno assicurato la transizione, e i nuovi organi entrano nella pienezza dei loro poteri.

L'insediamento del nuovo presidente avviene contestualmente alla sua proclamazione a cura dell'Ufficio elettorale e spetta al presidente eletto convocare e presiedere il consiglio provinciale eletto e l'assemblea dei sindaci (comma 55).

I consiglieri provinciali sono proclamati dall'Ufficio elettorale ai sensi del comma 77 ed entrano in carica in tale momento.

Poteri del presidente della provincia



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie*

Il presidente eletto, anche in attesa della approvazione dello statuto entro il 31 dicembre 2014, può nominare un vicepresidente ai sensi del primo periodo del comma 66 della Legge.

Quanto alla facoltà, prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, di assegnare deleghe a consiglieri provinciali, si ritiene che l'espressa previsione contenuta nella disposizione, per cui saranno gli statuti delle nuove province a stabilire le modalità e i limiti di tali incarichi, appare rendere necessaria l'adozione delle relative disposizioni statutarie per l'assegnazione delle deleghe in questione.

Per quanto, inoltre, concerne il rispetto del principio di collegialità che il comma 66 terzo periodo richiama con riferimento alla nomina dei consiglieri delegati, si deve precisare che, ponendosi il principio collegiale come un metodo e non concretizzando un organo, resta esclusa la possibilità che i consiglieri delegati possano costituire, insieme al presidente e al vicepresidente, un nuovo organo non previsto dalla Legge. Sulla base di tale principio, lo statuto stabilirà le modalità e i limiti nei quali il presidente potrà assegnare deleghe ai consiglieri provinciali.

Funzionamento degli organi provinciali in attesa dell'approvazione del nuovo statuto e disciplina delle province montane

Nelle more dell'approvazione dello statuto, che per le province andate ad elezioni nelle scorse settimane dovranno essere approvate dall'assemblea dei sindaci entro il 31 dicembre 2014, e degli eventuali regolamenti ad esso relativi o riguardanti il funzionamento degli organi, in virtù del principio di continuità amministrativa,



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

dovranno essere applicati statuto e regolamenti della precedente provincia, in quanto compatibili con la Legge.

Le eventuali deliberazioni relative alla formazione di commissioni consiliari o altre strutture di organizzazione interne degli organi assembleari dell'ente adottate in base allo statuto o ai regolamenti della precedente provincia dovranno essere poi adeguate, se necessario, al nuovo statuto. Tali organi cesseranno, dunque, se non previsti dai nuovi statuti e regolamenti.

Per quanto riguarda le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, fermo restando che esse godono delle specificità stabilite dalla Legge, con riguardo soprattutto alle ulteriori funzioni fondamentali stabilite dal comma 86, dal punto di vista ordinamentale, la loro disciplina appare del tutto analoga a quella delle altre province (comma 3, secondo periodo).

Rapporti tra sindaco e consiglio metropolitano e tra presidente e consiglio provinciale

Né il sindaco metropolitano né il presidente della provincia appaiono tenuti dalla Legge a presentare il proprio programma al consiglio, fermo restando che nulla impedisce loro di esporre allo stesso linee programmatiche.

Non appare, invece, possibile, in assenza di ogni previsione legislativa in merito, l'applicazione al sindaco metropolitano e il presidente della provincia dell'istituto della mozione di sfiducia disciplinato dall'articolo 52 del Testo unico enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito TUEL).



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Infatti, i sindaci metropolitani ricoprono l'incarico in virtù della carica di sindaco del comune capoluogo (salvo l'ipotesi di elezione diretta di cui al comma 22 della Legge), mentre i presidenti di provincia sono eletti in virtù di elezione separata rispetto al consiglio.

In entrambi i casi, inoltre, la Legge prevede esplicitamente la decadenza solo ove perdessero i requisiti di sindaco del comune capoluogo, il sindaco metropolitano (comma 40), o di eleggibilità, il presidente della provincia (comma 65).

Sono posti, in ogni caso, in capo, rispettivamente, al consiglio metropolitano ed al consiglio provinciale le altre attribuzioni conseguenti alla natura di organo di "indirizzo e controllo" dell'ente e che saranno esplicitate dagli statuti e dai regolamenti di funzionamento.

Si ritiene, inoltre, che anche alle città metropolitane e alle nuove province spetti presentare la relazione di inizio mandato, ai sensi dell'art. 4 *bis* del d.lgs. 149/2011. Tale obbligo scatta per le province dalla data di insediamento dei nuovi organi e, dunque, dalla data di insediamento del consiglio provinciale che avviene nella prima seduta convocata dal presidente della provincia. Per le città metropolitane l'obbligo scatta dalla data di assunzione dei pieni poteri da parte del sindaco metropolitano e dei suoi organi, e dunque successivamente al 1° gennaio 2015. In entrambi i casi, comunque, la predisposizione della relazione è di competenza degli uffici e in particolare del Segretario generale

Per quanto riguarda, infine, la necessità di giuramento da parte del sindaco metropolitano e del presidente della provincia, si ritiene che esso non sia necessario nei casi in cui si tratti di persone che ricoprono già l'incarico di sindaco e dunque hanno già prestato giuramento in tale veste. Occorre, invece, procedere al giuramento



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie*

nel caso, previsto dal comma 80, di elezione a presidente della provincia di un consigliere provinciale uscente.

Applicabilità disposizioni d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Per quanto riguarda l'applicabilità delle norme contenute nel TUEL che non siano state esplicitamente abrogate dalla Legge, va precisato che la situazione è differente per le città metropolitane e per le province.

Rispetto alle città metropolitane vale quanto disposto dal comma 50 della Legge, secondo il quale "si applicano in quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo della legge 5 giugno 2003 n.131".

Diversamente, il comma 51 della Legge prevede espressamente che "*le province sono disciplinate dalla presente legge*".

Tuttavia, al fine di garantire la funzionalità complessiva del sistema di governo dell'ente, troveranno applicazione anche alle province, quali enti di area vasta, le disposizioni del TUEL non incompatibili con la Legge, per quanto non disciplinato dalla stessa e dallo statuto.

Maria Carmela Lanzetta